

COMUNE DI FERMO

Non Repertoriato n. 34/2024 del 18/04/2024

**OGGETTO: Contratto di appalto GARA S7/2023/SISMA – SERVIZI
TECNICI DI REDAZIONE DELLA PARTE STRUTTURALE DEL
PFTE A BASE D’APPALTO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE AI SENSI DELL’ART. 44 DEL D.LGS 36/2023
l’intervento in oggetto “Consolidamento, restauro e risanamento
cimitero urbano storico monumentale”.**

Codice C.U.P. F66I23000000001, Codice C.I.G. A0035DD3DD.

REPUBBLICA ITALIANA

-----*-----

L'anno Duemilaventiquattro (2024), il giorno diciotto (18) del mese di
aprile (04), con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di
legge, in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.lgs
n.36/2023;

TRA

- COMUNE DI FERMO, con sede in Via Mazzini n. 4, codice fiscale e
partita IVA 00334990447, nella persona del Dott. Alessandro Paccapelo,
nato a Fermo (FM), il 29/12/1972, Dirigente dei Settori IV e V - Lavori
Pubblici, Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Patrimonio, Contratti
e Appalti, giusta Decreto Sindacale n. 21 dell’01/12/2023, ivi domiciliato
per la carica e legittimato a rappresentare legalmente il Comune, munito
di firma digitale, (di seguito anche semplicemente “Stazione Appaltante
o Committente”);

E

- **“Ing. Massimiliano Tarquini”**, nato a Fermo (FM) il 22/06/1974, con sede in Via della Repubblica n. 109, CAP. 63822, Porto San Giorgio (FM) Cod. Fisc. TRQMSM74H22D542N e P.I. 01752450443, munito di firma digitale, di seguito denominato “Professionista”;

PREMESSO che:

- con Ordinanza del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 n. 137 del 29/03/2023, tra l’altro, è stato approvato l’ *“elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica”*, ed in particolare l’Allegato B *“Nuovo Piano di Ricostruzione di Altre Opere Pubbliche per la Regione Marche”*, nel quale è ricompreso l’intervento in oggetto **“CONSOLIDAMENTO, RESTAURO E RISANAMENTO CIMITERO URBANO STORICO MONUMENTALE”** da effettuarsi nel comune di Fermo Codice: OOPP_F1_2021_MAR_0726 per un importo complessivo di € 3.000.000,00;

VISTO l’art. 2 della suddetta Ordinanza Commissariale n. 137/2023 ad oggetto: *“Disposizione organizzative e procedurali”*;

VISTA l’Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione del 23 dicembre 2021, n. 109, recante *“Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica”*;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 467 del 17/05/2023 - R.G.

1174, con la quale l'Ing. Marco Iuvalè, istruttore in servizio presso l'ufficio tecnico comunale, è stato nominato responsabile unico del procedimento per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il documento preliminare alla progettazione redatto dal RUP;

DATO ATTO che:

- con Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto n. 868 – R.G. 2284 - del 22/09/2023 sono stati affidati i servizi tecnici di redazione della parte strutturale inerenti alla progettazione di fattibilità tecnico - economica a base d'appalto di progettazione ed esecuzione ai sensi dell'art. 44 del D. Lgs. 36/2023, “**CONSOLIDAMENTO, RESTAURO E RISANAMENTO CIMITERO URBANO STORICO MONUMENTALE**” stante l'importo dell'incarico da affidarsi e le motivazioni ivi indicate, mediante affidamento diretto ai sensi ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b), in combinato con la deroga prevista dall'art. 1 dell'Ordinanza Speciale del Commissario Straordinario Sisma 2016 n. 49 del 26/07/2023;

- a seguito della procedura di affidamento è risultato affidatario l'Ing. Tarquini Massimiliano, con sede in Via della Repubblica n. 109, CAP. 63822, Porto San Giorgio (FM), C.F. TRQMSM74H22D542N e P.I. 01752450443, alle condizioni riportate nell'offerta ricevuta nella piattaforma telematica in data 26/08/2023, protocollo assegnato dalla piattaforma n. 4022391, per l'importo di € 81.716,15 oltre iva e c.i., per l'espletamento del servizio e sulla base della “Proposta tecnica migliorativa” presentata;

- che il Comune di Fermo, ai sensi della vigente normativa, ha effettuato d'ufficio e mediante il "Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico" messo a disposizione dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (in sigla A.N.AC.) i controlli ed acquisiti i relativi documenti attestanti il possesso in capo all'affidatario dei requisiti generali previsti per la stipula del presente atto e l'assenza di elementi ostativi alla sottoscrizione dello stesso, come risulta da documentazione in atti, verifica ripetuta anche prima della stipula del presente contratto;

- che l'affidatario ha sottoscritto, prima della stipula del contratto, la "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi", in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012);

- che al presente appalto, trattandosi di procedura avviata dopo il 30/06/2023, si applica l'attuale Codice dei Contratti Pubblici, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nonché la normativa specifica del sisma;

- che è intenzione delle parti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Tutto ciò premesso e richiamato, parte integrale e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO. L'oggetto dell'incarico attiene all'esecuzione dei servizi tecnici di cui all'art. 41 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, all'art. 44 del D.Lgs. n. 36/2023, di redazione della parte strutturale del progetto di fattibilità tecnico economica per appalto integrato relativi all'intervento denominato "CONSOLIDAMENTO,

RESTAURO E RISANAMENTO CIMITERO URBANO STORICO

MONUMENTALE” – comune di Fermo (FM)”.

Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle seguenti attività:

- Progettazione fattibilità tecnico-economica – PARTE STRUTTURALE (art. 41, comma 6 del D.Lgs n. 36/2023, art. 44 D.Lgs n. 36/2023 e artt. 6-21 dell’Allegato I.7 del D. Lgs. n. 36/2023.)

L’appalto viene concesso dal committente ed accettato dall’affidatario sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalla documentazione posta a base della “*Richiesta di offerta*” da parte dell’Ente, che l’affidatario dichiara di conoscere e di accettare, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, nonché della “Proposta tecnica migliorativa” ed economica presentate in sede di offerta.

A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che la documentazione, sottoscritta digitalmente dalle parti e conservata digitalmente, è la seguente:

- “Proposta tecnica migliorativa” ed economica presentate in sede di offerta;

- “Documento di indirizzo alla Progettazione”.

Si allegano al presente contratto, per costituirne parte integrante e sostanziale, i seguenti elaborati firmati digitalmente:

- il **Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale** contenente il dettaglio delle prestazioni normali e accessorie (riferite alla Tav. Z-2 del DM 17/06/2016) (**Allegato “A”**);

- “Determinazione dei corrispettivi servizi relativi all’architettura e all’ingegneria (dm 17/06/2016)” (**Allegato “B”**);

Il Professionista è obbligato ad attenersi, salvo diversa prescrizione scritta comunicata dall’Ente committente o accordo risultante da apposito verbale ad ottemperare alle disposizioni del responsabile del progetto e, inoltre:

a) deve adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati;

b) ovvero controdedurre tempestivamente, qualora le prescrizioni siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo le eventuali soluzioni alternative, sulla base della migliore tecnica e delle best practices;

c) controdedurre tempestivamente qualora le prescrizioni rendano incongruo lo stanziamento economico previsto;

d) deve prestare leale collaborazione ai soggetti incaricati della verifica e al responsabile del progetto, anche in sede di validazione, adeguando la progettazione alle relative prescrizioni.

La progettazione inoltre dovrà essere redatta utilizzando il Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia 2022, ai sensi dell’art. 6, comma 7 del D.L. 189/16, approvato con Ordinanza n. 126 del 28/04/2022.

Le prestazioni di progettazione devono essere complete, in modo da:

a) conseguire la verifica positiva ai sensi dell’art. 42 del codice, relativamente ad ogni livello di progettazione affidato e conseguire altresì la validazione positiva ai sensi dell’art. 42, comma 4 del codice, relativamente al livello progettuale posto a base di gara;

b) consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati: la progettazione deve quindi essere compiutamente definita in ogni aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione.

L'offerta del Professionista, come risultante dalla procedura di affidamento, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur se non materialmente allegata.

ART. 2 - OBBLIGHI A CARICO DEL PROFESSIONISTA. Il Professionista è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e ss. c.c. nonché della deontologia professionale. Si applicano altresì al presente contratto il D.M. 17 giugno 2016, in materia di tariffe professionali, e ogni altra normativa vigente e correlata all'oggetto dell'incarico. Il corrispettivo per tutta l'attività del Professionista è quello determinato in sede di offerta, in base al provvedimento di affidamento. Esso è immutabile ed onnicomprensivo. Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Ente committente. Lo stesso è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri e tecniche per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Ente committente, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici dell'Ente e di non aggravare gli adempimenti e i procedimenti che competono a questi ultimi.

Il Professionista è altresì soggetto ai principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e i servizi di cui al

precedente paragrafo e, in particolare, con il Responsabile Unico del Progetto e gli altri eventuali professionisti designati dall'Ente committente per la realizzazione dell'intervento. Il Professionista è tenuto a eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

Resta fermo il rispetto delle tempistiche stabilite dal Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.

Il Professionista è inoltre soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale, ai sensi dell'art. 1 della L. 20/1994 e s.m.i.

Essendo inerente il presente incarico ad un intervento per la ricostruzione a seguito della crisi sismica iniziata ad agosto 2016, si richiamano anche tutte le norme speciali in materia e, in particolare, il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i., nonché le Ordinanze del Commissario straordinario per la ricostruzione, già in premessa citate e le altre attinenti. In ossequio a tali norme, il Professionista, per tutta la durata dell'incarico, deve conservare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta e previsti per l'esecuzione dell'incarico medesimo e, in particolare, deve mantenere, oltre alle iscrizioni previste agli albi ed elenchi professionali, anche l'iscrizione all'elenco speciale tenuto dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 34 del DL 189/16.

Si applicano altresì il Protocollo quadro di legalità, come sotto integralmente riportato, e il Protocollo per l'alta sorveglianza da parte dell'Unità Operativa Speciale di ANAC, stipulati tra i soggetti pubblici

della ricostruzione. In particolare il Professionista, anche per eventuali subcontraenti, si impegna a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi modo manifestati nei confronti del Professionista, degli eventuali organi sociali e dirigenziali, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p. Inoltre, l'Ente committente, o il Professionista in caso di stipula di un subcontratto, si avvalgono della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Professionista, suo avente causa o dei componenti l'eventuale sua compagine sociale o dei dirigenti con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.

Le clausole di cui al precedente paragrafo dovranno anche essere inserite nelle varie tipologie di eventuali subcontratti e dovranno essere verificate dall'Ente committente in occasione del rilascio dell'autorizzazione ai

contratti medesimi.

Il Professionista assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 DL 189/16), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), ove applicabile al presente contratto, i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti:

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.

- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).

- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).

- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla

richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).

- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.

- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).

- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).

- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).

- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).

- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).

- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).

- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).

- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).

- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13 del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).

- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione

appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati;

l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe

dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti

quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che

si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2

lett. d).

- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi

alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la

qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).

- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue

attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi

anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in

caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le

tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze

(art. 7 comma 2 lett. b).

- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue

attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni

relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di

cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite

presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità

all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).

- Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi

previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi

dell'art. 8 del Protocollo medesimo.

Il Professionista si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto

del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente committente per quanto applicabile, secondo quanto previsto dal presente contratto e dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

L'Appaltatore, accetta i controlli previsti dal Nuovo "Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma, al fine di consentire all'ANAC la verifica della legittimità degli atti di affidamento e di esecuzione della presente procedura" del 24/07/2023.

Inoltre l'Appaltatore, come previsto nella Richiesta d'Offerta, accetta il "Protocollo quadro di legalità" del 26 Luglio 2017 ed in particolare l'art. 5 clausole 1 e 2 (in materia di prevenzione delle interferenze illecite a scopo anticorrottivo) e l'art. 6 clausole 1 e 2 (in materia di prevenzione delle interferenze illecite a scopo antimafia).

ART. 3 - ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L'INCARICO. Il Professionista accetta espressamente:

a) che tutte le spese, ivi comprese quelle accessorie di cui all'art. 5 del D.M. 17 giugno 2016, sono conglobate in forma forfetaria nel corrispettivo previsto, rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro, agli eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere;

b) non si applicano in particolare gli articoli 7, 9, 10, 16, 17 e 18 dell'Allegato alla legge 2 marzo 1949, n. 143, in materia di incarichi collegiali, anticipazioni e incarichi parziali e ogni disposizione in

contrasto con il DM 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 41, comma 15 e dall'allegato I.13 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici, il Professionista si impegna a:

- a) produrre un numero minimo di 2 (due) copie cartacee di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o allegato già retribuite con il corrispettivo qui stabilito, nonché un numero di copie degli elaborati progettuali e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell'Ente committente, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione; a richiesta dell'Ente committente le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze di servizi ecc.);
- b) produrre una copia degli elaborati di cui alla lettera a) su supporto elettronico in formato PDF o similare (stampabile ma non modificabile) firmata digitalmente e una copia degli stessi elaborati anche in formato standard editabile.

Il Professionista è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Ente committente, nonché ogni volta che le circostanze lo rendano opportuno.

Il Professionista è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall'Ente committente, o a conferenze di servizi indette da qualunque pubblica

autorità, per l'illustrazione della progettazione o dell'andamento dell'opera, a semplice richiesta dell'Ente committente.

In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato, l'Ente committente diviene proprietario di tutti gli elaborati prodotti ed è autorizzato alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamenti a terzi e di risoluzione del contratto e/o di cessazione anticipata del contratto da qualsivoglia ragione originata.

ART. 4 - VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLE PRESTAZIONI.

L'Ente committente verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto e i livelli di qualità delle prestazioni attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto, se non coincidente con il RUP.

È facoltà del Direttore dell'esecuzione eseguire in qualsiasi momento, controlli e verifiche al fine di accertare che il servizio avvenga nel rispetto delle prescrizioni del presente Contratto e relativi documenti allegati e richiamati.

Il Direttore dell'esecuzione redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza eventuali manchevolezze, difetti e inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni ritenute necessarie per gli ulteriori interventi dell'Ente committente. Le verifiche sono effettuate alla presenza di incaricati del Professionista che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica. Le verifiche e i controlli effettuati non esimono il Professionista dalle responsabilità previste dalla legge e dal presente contratto. Nell'ipotesi che dai controlli eseguiti si evidenzii il non rispetto delle condizioni contrattuali il Direttore di esecuzione potrà

richiedere chiarimenti ed eventualmente procedere all'applicazione delle penali.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà, altresì, a vigilare sul corretto rilascio delle polizze assicurative e sul rinnovo delle stesse da parte del Professionista; il mancato rinnovo/rilascio delle stesse comporterà la risoluzione del presente contratto.

ART. 5 - VARIAZIONI, INTERRUZIONI, ORDINI INFORMALI. Il Professionista è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito alla vigente normativa e dagli atti di incarico.

Nessuna variazione progettuale ed eventualmente nessuna sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del progetto o da qualunque altro soggetto appartenente all'Ente committente, e anche se formalmente competente all'ordine, può essere introdotta se non risulti da atto scritto e firmato dall'organo competente; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità resta a carico del Professionista e l'Ente committente applicherà le penali previste dal presente contratto.

ART. 6 - DURATA DELL'INCARICO E TERMINI – SOSPENSIONI E RECESSO. Il progetto di fattibilità tecnico-economica a base d'appalto integrato deve essere trasmesso entro complessivi **90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna del servizio.**

I termini sono sospesi nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati. Qualora una singola prestazione dipenda,

per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell'Ente committente, tale singola prestazione non può essere iniziata, se non a rischio e pericolo del Professionista, che dovrà provvedere al suo adeguamento conseguente all'atto di assenso.

La sospensione di cui al comma precedente non opera qualora il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso dipenda da errori od omissioni imputabili al Professionista o dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso.

L'Ente committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità ai sensi dell'art. 107 del codice. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

L'Ente committente ha anche facoltà di recesso in qualsiasi tempo dal presente contratto nel rispetto e con le conseguenze di cui all'art. 123 del codice.

ART. 7 - PENALI E PROROGHE. Ai sensi dell'art. 126 del codice, per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni affidate è fissata una penale,

calcolata in misura giornaliera, pari all'1 per mille (diconsi Euro uno ogni mille) dell'ammontare netto contrattuale, che non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale; la penale non può essere superiore al dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dall'Ente committente in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.

Superato il dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale l'Ente committente può procedere alla risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Professionista per eventuali maggiori danni subiti dall'Ente committente.

Ai sensi dell'art. 121, comma 8 del D.Lgs. 36/2023, il Professionista che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni nei termini fissati può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattuali. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti al Professionista per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto dell'Ente committente. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del Progetto, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

ART. 8 - DOVERI DI RISERVATEZZA E ASTENSIONE E

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Il Professionista è tenuto

alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi

generalisti sia, in particolare, per quanto attiene alle notizie che possono

influire sull'andamento delle procedure.

Il Professionista è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per

l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è

obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.

Senza l'autorizzazione scritta dell'Ente committente è preclusa al

Professionista ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in

parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti,

prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Ente

committente.

Ai sensi dell'art. 16 del codice, il Professionista deve astenersi dalle

procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo

essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando

tempestivamente all'Ente committente tale circostanza.

Il Professionista deve segnalare tempestivamente per iscritto all'Ente

committente qualunque impedimento, anche solo potenziale, che dovesse

insorgere nell'esecuzione del contratto.

Con la sottoscrizione del contratto il Professionista acconsente che i suoi

dati personali, resi per la stipulazione del contratto e per tutti gli ulteriori

adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione

dello stesso, siano trattati dall'Ente committente ai sensi del ai sensi del

General Data Protection Regulation (GDPR) – Regolamento Generale

sulla Protezione Dati (regolamento UE n. 2016/679), in vigore in tutti i paesi dell'Unione Europea dal 25 maggio 2018 e del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di detto Regolamento, essendo stato informato dei diritti derivanti del predetto decreto.

Ai sensi e per gli effetti della normativa sopracitata ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, l'Ente committente, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, nomina il Professionista Responsabile esterno del trattamento. Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto.

ART. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. È facoltà dell'Ente committente risolvere il presente contratto, oltre che nei casi espressamente disciplinati all'art. 122 del codice e quelli già sopra richiamati all'art. 2 e in quelli previsti dal Protocollo Quadro di Legalità del 26.07.2017, quando il Professionista contravvenga alle condizioni di cui al contratto medesimo oppure a norme di legge o regolamentari, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del progetto, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.

È altresì facoltà dell'Ente committente risolvere il presente contratto qualora il Professionista, in assenza di valida giustificazione, scritta e comunicata tempestivamente all'Ente, si discosti dalle modalità di

espletamento delle prestazioni concordate o contravvenga agli obblighi

sullo stesso gravanti, quali, a mero titolo esemplificativo:

- a) violazione delle prescrizioni di cui all'art. 8;
- b) revoca o decadenza dall'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di Professionista strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
- c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale, anche di natura cautelare;
- d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
- e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro o dei diritti dei lavoratori;
- f) violazione della disciplina del subappalto;
- g) sopraggiunte cause di astensione o incompatibilità con lo svolgimento dell'incarico, non correttamente comunicate all'Ente committente;
- h) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali.

In caso di risoluzione si applicano le norme anche procedurali di cui al codice.

ART. 10 - DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI. I corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi e sono stati determinati in sede di procedura di affidamento, come da prospetto di calcolo dei corrispettivi, allegato quale parte integrante al presente

contratto “**Allegato B**”.

Il Professionista prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.

Tenuto conto del prospetto di calcolo compreso negli atti di gara (elaborato ai sensi dell'art. 41, comma 6 e art. 44 del D.Lgs n. 36/2023 e dell'Allegato I.13 del D. Lgs. n. 36/2023), nonché delle risultanze della procedura di affidamento di cui in premessa, avendo il Professionista offerto per tutte le prestazioni descritte ai precedenti articoli e per quelle ad esse riconducibili, direttamente o indirettamente, i seguenti corrispettivi: Progettazione di fattibilità tecnica - economica per appalto integrato Euro **81.716,15** (diconsi Euro ottantunomilasettecentosedici/15).

Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel corso dell'esecuzione dell'incarico, per esigenze sopravvenute, sono ammesse ai sensi dell'art. 120 del codice e compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al comma precedente, tenuto conto del ribasso offerto. Tutti i corrispettivi sono maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.

I corrispettivi di cui al comma precedente sono insensibili alla eventuale variazione degli importi dei lavori occorsa in sede di approvazione del

PFTE affidato al Professionista.

ART. 11 - MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI CORRISPETTIVI. I corrispettivi, così come stabiliti all'articolo 10, eventualmente adeguati alle prestazioni aggiuntive e diminuiti delle penali di cui al relativo articolo, sono corrisposti con le modalità di cui oltre, a seguito dell'accreditamento all'Ente committente del finanziamento da parte dell'Ufficio Speciale Ricostruzione delle Regione Marche.

I corrispettivi sono comunque erogati a seguito dell'ultimazione della relativa prestazione, con la consegna all'Ente committente della documentazione progettuale prevista dagli articoli di cui sopra e della sua approvazione.

La liquidazione avverrà con le modalità di cui all'art. 7 del capitolato descrittivo e prestazionale, vale a dire entro 30 giorni dall'approvazione del PFTE da parte dell'Ente. La fattura in modalità elettronica secondo le vigenti disposizioni, dovrà essere intestata all'Amministrazione comunale e dovrà contenere l'oggetto della prestazione, nonché con indicazione dei codici CIG e CUP sopra indicati e dell'atto di impegno della spesa.

In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura determinata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato al presente contratto, acceso presso la "Banca CARIFERMO – CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA, Filiale di

Fermo in Piazza Mascagni, Codice IBAN

IT43V0615069459CC0300100552, comunicando altresì, le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare su di esso. L'affidatario provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La liquidazione dei corrispettivi è comunque subordinata al permanere dell'efficacia dell'assicurazione di cui oltre, all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602del 1973e s.m.i., ed è inoltre subordinata alla verifica della regolarità contributiva del Professionista. Si applica l'art. 11, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023.

ART. 11BIS - RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO DEI DANNI.

Il Professionista ha la responsabilità verso terzi utenti e prestatori d'opera, per qualsiasi danno arrecato a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, anche oltre i massimali previsti nella polizza di cui al successivo articolo, sollevando in tal senso l'Ente committente ed i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite. Il Professionista è peraltro l'unico responsabile in caso di eventuale inosservanza della normativa di settore vigente.

ART. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA

PROFESSIONALE. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il Professionista ha prodotto all'Ente committente, a titolo di cauzione definitiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 - comma 4 - del D. Lgs. 36/2023 e a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente

atto, la garanzia fideiussoria n. E1510411, emessa in data 10/04/2024

dalla Compagnia “ITAS MUTUA”, Agenzia n. A493 di Agenzia

“Tirabassi Assicurazioni S.r.l.” di Ascoli Piceno (AP), per l’importo di €

4.085,81 pari al 5% dell’importo del presente incarico, agli atti della

procedura.

Il Professionista è obbligato altresì a produrre una polizza a copertura

della responsabilità civile professionale per un massimale non inferiore a

Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), che comprende la garanzia dei rischi

derivanti da errori o omissioni nella redazione della progettazione che

determinino per l’Ente committente nuove spese di progettazione e/o

maggiori costi.

La mancata presentazione della polizza esonera l’Ente committente dal

pagamento dei corrispettivi professionali.

ART. 13 - SUBAPPALTO E PRESTAZIONI DI TERZI. L'affidatario,

per le prestazioni oggetto dell’incarico, non può avvalersi del subappalto.

Trattandosi di un intervento inerente la ricostruzione post sisma, si

richiamano qui integralmente gli obblighi indicati al precedente art. 2,

anche con riferimento ai sub-contraenti, nonché gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 14 - PRESTAZIONI OPZIONALI. Non sono previste prestazioni

opzionali.

Art. 15 - IMPEGNO DELL’AFFIDATARIO ALL’OSSERVANZA

DELL’ART. 53, COMMA 16-TER DEL D.LGS. 165/2001 E S.M.I..

L’affidatario si impegna, durante l’esecuzione del presente contratto a

non assumere alle proprie dipendenze i soggetti che, negli ultimi tre anni

di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n.165 del 2001, i quali non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente articolo sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

ART. 16 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE. Per le eventuali controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto sarà competente il Foro di Fermo. È esclusa in ogni caso la competenza arbitrale.

ART. 17 - DOMICILIO, GESTIONE DIGITALE DELL'APPALTO, RAPPRESENTANZA DELLE PARTI E SOGGETTO/I CHE SVOLGERANNO LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Il Professionista elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso la sede legale sita a Porto San Giorgio (FM) Via Repubblica n. 109, CAP. 63822.

Qualunque comunicazione effettuata dall'ente committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal Professionista.

Ogni comunicazione inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite casella di posta elettronica certificata (PEC). Il

Professionista si impegna a ricevere e trasmettere tramite PEC la documentazione necessaria alla gestione del contratto. La PEC è massimiliano.tarquini@ingpec.eu la modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il Professionista intenda far pervenire all'Ente committente è trasmessa presso la sede dell'ente e indirizzata al Responsabile del Progetto.

ART. 18 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI. Il presente contratto è vincolante per l'Ente committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa, che deve essere comunicato al Professionista.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto e alla sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, se e nella misura in cui siano dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere sono a carico del Professionista.

Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni.

ART. 19 - RINVIO. Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alle vigenti norme in materia di contratti pubblici, nonché alla normativa speciale inerente la ricostruzione post sisma e, in particolare, alle Ordinanze del Commissario straordinario emanate ai sensi del DL 189/16.

Si richiamano altresì tutte le prescrizioni contenute negli atti di	
affidamento, nessuno escluso, nonché le obbligazioni assunte dal	
Professionista in base all’offerta economica presentata in sede di offerta.	

Il presente contratto, formato da n. 30 pagine a video, viene sottoscritto	
mediante firma digitale, unitamente agli allegati “A” e “B”.	

LA STAZIONE APPALTANTE: Il Dirigente dei Settori IV e V - Lavori	
Pubblici, Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Patrimonio, Contratti	
e Appalti – Dott. Alessandro Paccapelo (firmato digitalmente)	

L’AFFIDATARIO: Ing. Massimiliano Tarquini (firmato digitalmente)	
--	--